



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- Cassa Provinciale Antincendi -

**NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

OGGETTO: "NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – lotto 1, 2 e 3.

Premesse

Oggetto della gara: l'oggetto del presente appalto è la fornitura di servizi assicurativi della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, per un importo complessivo posto a base di gara pari a **Euro 2.265.000,00**= quale premio lordo per tre anni , suddiviso in **tre lotti**:

- **Lotto 1:** **“Aeronautica corpi”, “RC”, “Infortuni” e “Perdita brevetto”, per Euro 1.500.000,00;**
- **Lotto 2:** **“Infortuni cumulativa” Euro 115.000,00;**
- **Lotto 3:** **“Kasko/guasti macchine”Euro 650.000,00.**

L'importo a base d'appalto per ogni lotto si riferisce al premio lordo per l'intera durata dell'appalto (tre anni).

E' possibile presentare l'offerta per uno, per più o per tutti i lotti. Non sono ammesse, per ciascun lotto, offerte in aumento, parziali o condizionate.

Il bando di gara, i Capitolati Speciali d'Oneri, le presenti “Norme per la partecipazione alla gara”, modelli di dichiarazione, schede tecniche e relative a informazioni sui sinistri, sono disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e possono essere ritirati in copia presso la Cassa Provinciale Antincendi, via Secondo da Trento, n. 2 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/492321 - orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.30) oppure richiesti via e-mail al seguente indirizzo: “cassaragioneria@vvftrento.it”.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, la Cassa Provinciale Antincendi, via Secondo da Trento, n. 2 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/492321 - fax.: 0461/492215), oppure al Broker INSER spa, con sede in via Solteri, n. 56 – 38100 - Trento (tel.: 0461/405200 – dott. G. Videsott) entro e non oltre **12 giorni** antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di portata e interesse generale, saranno pubblicate sul sito Internet sopra indicato, almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul sito Internet si intendono note a tutti i concorrenti.

Par. 1
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.

Si precisa che l'aggiudicazione dell'appalto avviene in base al criterio **del prezzo più basso**, secondo quanto disposto dall'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando.

Nel giorno e ora stabiliti dal bando, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Presidente di gara, con l'assistenza dei testimoni, nella prima seduta di gara aperta al pubblico provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, e, in caso negativo, procedendo all'esclusione del concorrente dalla gara. Nella medesima seduta di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 procederà a sorteggiare pubblicamente un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui verrà chiesto di comprovare – mediante nota inviata via fax -, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata al successivo par. 7, punti 1) e 2)

Al fine di evitare la sospensione della gara si invitano i concorrenti ad allegare da subito alla documentazione amministrativa, una copia conforme del bilancio 2006 o in alternativa del 2005, con evidenziazione del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al successivo par. 4, punto A.2.

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (il giorno stesso, qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi) provvederà:

- a) all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza (fatto salvo quanto previsto dall'art. 257 del D.Lgs. 163/2006) qualora le verifiche abbiano dato esito negativo;
- b) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, procedendo all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dalle presenti "Norme di partecipazione alla gara" e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato il prezzo complessivo più basso, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. dell'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che così dispone: "*quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media*".

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In particolare, le imprese sottoposte alla predetta procedura di verifica dell'anomalia dovranno - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 10 giorni - fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente

favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per prestare il servizio, l'originalità del servizio stesso, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere comprovati anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati), come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: esclusione del concorrente; escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità (fatto salvo quanto previsto dall'art. 257 del D.Lgs. 163/2006). In questo caso l'Amministrazione procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato a cura della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4, e dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Par. 2 **MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Il concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI
Via Secondo da Trento, n. 2 – 2° piano – stanza 209-212
38100 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 novembre 2007.

un unico plico chiuso, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: **“(“GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI”)**;

All'interno del suddetto plico dovranno essere **inserire tante buste quanti sono i lotti ai quali il concorrente intende partecipare**. Le buste relative al lotto dovranno essere adeguatamente sigillate, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, e recare all'esterno la denominazione dell'impresa l'oggetto della gara e il lotto per cui la si presenta.

In ciascuna busta – **riportante chiaramente il lotto di riferimento** – dovrà essere inserito, per ciascun lotto, quanto indicato al successivo par. 4 (precisamente: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per quel lotto; la cauzione provvisoria per quel lotto; un'ulteriore busta contenente l'offerta economica). **La ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici dovrà essere inserita – senza alcuna altra documentazione – in una busta distinta in modo che possa essere riferita a tutti i lotti al quale il concorrente partecipa ed inserita nell'unico plico di cui sopra.**

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) **mediante consegna diretta al CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI Via Secondo da Trento, n. 2 – 2° piano – stanza 209-212 - 38100 – TRENTO**, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Le modalità per l'inoltro dell'offerta sono prescritte a pena di esclusione.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che le offerte saranno aperte presso la **“Sala Operativa”** (secondo piano) della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, sita in via Secondo da Trento, n. 2 a Trento,

il giorno 07 novembre 2007, alle ore 10.00.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alla seduta di gara.

Par. 3

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto i soggetti indicati nell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal seguente paragrafo 4, lettera A).

Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio, o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante, **pena l'esclusione dalla gara di tutti questi partecipanti** (impresa singola, associazione e consorzio).

Inoltre non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. In caso di rilevata partecipazione di imprese controllanti e controllate, si procederà all'**esclusione dalla gara di entrambe le imprese**.

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in modo da alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle domande di partecipazione e delle offerte presentate.

Par. 4

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il plico unico di cui al Par. 2 dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:

A) ORIGINALE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 80,00= a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (deliberazione del consiglio dd. 10 gennaio 2007 - istruzioni contenute sul sito internet:www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html). La causale del versamento dovrà riportare unitamente all'oggetto dell'appalto il codice CUPAT **-222000447**. Detta ricevuta di versamento dovrà essere riposta in apposita busta e inserita all'interno dell'unico plico, come meglio precisato al par. 2 delle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*".

In caso di raggruppamento temporaneo, ancorché non costituito, il versamento dovuto dovrà essere effettuato da uno dei soggetti componenti l'associazione.

La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, per l'importo sopra indicato comporterà l'esclusione dalla gara.

B) Tante buste quante sono i lotti a cui il concorrente intende partecipare – riportanti chiarimenti sull'esterno il lotto di riferimento - contenenti ciascuna:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione, come indicato ai successivi paragrafi. A.1) e A2);
- b) la cauzione provvisoria, come indicato al successivo par. B);
- c) una busta contenente l'**offerta economica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, il lotto di riferimento e la rispettiva dicitura "**offerta economica**", secondo quanto di seguito specificato, come indicato al successivo par. C).

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE

All'interno dell'unico plico, nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento ed esternamente alla busta contenente l'offerta economica, dovrà essere inserita (assieme alla cauzione provvisoria) l'istanza di partecipazione (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), contenente le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione**, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

All'interno del plico, ma esternamente alle buste contenenti l'offerta, dovrà essere inserita l'istanza di partecipazione (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), contenente le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione**, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

A.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. che l'impresa è autorizzata ai sensi di legge all'esercizio dell'assicurazione nel ramo oggetto del lotto n.....al quale intende partecipare;
2. che l'impresa è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o analogo registro professionale o commerciale del paese di stabilimento) e che tra le attività esercitate figura la voce: "Esercizio delle Assicurazioni";
3. che l'impresa non si trova nelle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e cioè:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e **di essere a diretta conoscenza**¹ che nessuno dei soggetti sotto indicati ha pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure sopra richiamate: *(la dichiarazione dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica)*:
 - il titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;
 - ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutti gli altri casi.
 - c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

¹ Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti indicati di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno dei soggetti indicati una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di tale causa di esclusione prevista dall'art. 38, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006.

penale e **di essere a diretta conoscenza**² che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne (*la dichiarazione dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica*):

- il titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;
- ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutti gli altri casi;
- i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (nel caso in cui nei confronti dei medesimi soggetti sia stata pronunciata una delle condanne sopra menzionate, l'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata). Per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

ovvero (nel caso di condanne) l'indicazione precisa delle stesse.

L'Amministrazione riterrà ostative alla partecipazione alla gara le condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque ritenuta causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del cod penale e dell'art. 445, co. 2 del codice di procedura penale. Si precisa che in quest'ultimo caso l'estinzione del reato non opera in mancanza di dichiarazione conseguente all'intervento ricongnitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod proc. pena.

- d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. (NB! La presente dichiarazione deve essere integrata con l'indicazione delle posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al concorrente con riferimento all'INPS e INAIL);

²Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza di condanne di cui sopra, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di detta causa di esclusione prevista dall'art. 38, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006.

- l) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero che non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge, specificandone i motivi;
 - m) la non applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
4. la presa visione ed accettazione del bando di gara, del Capitolato Speciale d'appalto, delle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*" e della restante documentazione di gara, senza riserva alcuna;
 5. di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro, nonché del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali;
 6. che alla gara non partecipano altri soggetti controllati o controllanti ex art. 2359 cod. civ. o aventi in comune uno o più legali rappresentanti;
 7. (*eventuale, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa*): dovranno essere indicati l'Impresa che assumerà il ruolo di capogruppo e le imprese costituenti il raggruppamento, le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna Impresa raggruppata e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
 8. (*eventuale, in caso di Consorzio*): dovranno essere indicate le Imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e che eseguiranno la fornitura;
 9. (*eventuale, in caso di G.e.i.e.*): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.e.i.e. e le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna di esse.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, sono accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

A.2 REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

10. che l'impresa ha un portafoglio di premi, raccolti nell'ultimo esercizio utile, nel ramo danni superiore a 50 milioni di euro. Per le rappresentanze, o controllate Italiane di Compagnie aventi sede nella UE, il limite di cui sopra deve intendersi riferito ai premi totali raccolti dalla rappresentata o controllante. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, tale requisito dovrà essere dichiarato da ciascuna impresa associata o consorziata che eseguirà il servizio e sottoscritta dai legali rappresentanti delle singole imprese.

Al fine di evitare la sospensione della gara si invitano i concorrenti ad allegare da subito alla documentazione amministrativa, una copia conforme del bilancio 2006 o in alternativa del 2005, con evidenziazione del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al successivo par. 4, punto A.2.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, sono accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Il *Modello presentazione istanza e dichiarazioni* è disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it e può essere richiesto alla Cassa Provinciale Antincendi. Si **invitano** i concorrenti ad utilizzare detto modello per la partecipazione alla gara.

B) CAUZIONE PROVVISORIA per un massimale **pari al 2% dell'importo corrispondente al lotto per cui partecipa** (indicato nel bando di gara e nelle "Premesse" alle presenti "Norme di partecipazione") . Per le modalità di costituzione della cauzione provvisoria, vedasi par. 7.1 delle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*". **Nel caso in cui il concorrente presenti offerta per più lotti, il deposito cauzionale dovrà essere presentato distintamente per ciascun lotto e contenere l'espressa indicazione del lotto di riferimento.)**

La dichiarazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000

C) OFFERTA ECONOMICA. Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.2 delle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*". L'offerta economica va presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta economica", l'oggetto della gara e il lotto per cui la si presenta. La medesima andrà quindi inserite nella busta relativa al lotto di riferimento, che andrà a sua volta inserito nell'**unico plico esterno**, come indicato al par. 2 delle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*". **Le giustificazioni dell'anomalia di cui al par. 1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara" vanno inserite nella busta contenente l'offerta economica.**

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

A norma dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese.

In caso di raggruppamento temporaneo, le dichiarazioni di cui alla lettera A), **punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10** dovranno essere prodotte da ciascuna impresa associata e sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa).

Il requisito di cui al **punto 10** dovrà essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa raggruppatao.

Tutti gli altri requisiti non possono essere cumulati e devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa raggruppata.

Le imprese del raggruppamento temporaneo dovranno altresì indicare la denominazione dell'impresa capogruppo, le parti della fornitura che saranno prestate da ciascuna, nonché, per quelli non ancora costituiti, dichiarare l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

ooo

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. o di G.E.I.E.**, il consorzio o, rispettivamente, il G.E.I.E. nonché **ciascuna impresa consorziata indicata in sede di offerta o facente parte del G.E.I.E.** dovrà presentare le dichiarazioni di cui alla lettera A), punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sottoscritte da ciascun legale rappresentante (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa).

Il requisito di cui al **punto 11** è valutato **cumulativamente** in capo al consorzio o al G.E.I.E..

Per **tutte le altre forme di consorzio**, il consorzio dovrà rendere le dichiarazioni di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. **Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno la fornitura dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.**

I consorzi e i G.E.I.E. dovranno indicare le imprese per conto delle quali presentano l'offerta e le parti di fornitura eseguite da ciascuna consorziata o partecipante al G.E.I.E..

ooo

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere **ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti con riguardo alle associazioni temporanee.**

AVVALIMENTO

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni di cui alla lett. A), indicate nel presente paragrafo, dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento dei requisiti di cui alla lettera A), punto 11 (requisito di capacità tecnica e d'esperienza), necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (si veda il punto 3 delle dichiarazioni sopra indicate);
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ooo

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla procedura di gara previste dalle presenti "Norme per la partecipazione alla gara", si avverte che la mancanza, l'irregolarità, l'incompletezza delle dichiarazioni e della documentazione richieste oppure l'inosservanza delle modalità prescritte per la loro presentazione, comportano l'esclusione dalla gara, qualora venga pregiudicato il corretto svolgimento della stessa, in violazione dei principi di par condicio dei concorrenti e di segretezza e certezza delle offerte.

L'Amministrazione, se necessario, potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in conformità al disposto dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006. In nessun caso sarà tuttavia consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno comunque essere mantenuti per l'intera durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto.

Par. 5 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Per ciascun lotto di riferimento, l'offerta economica dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo.

L'offerta dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa) o del consorzio o del G.E.I.E.. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, le offerte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata**.

L'offerta è presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la rispettivamente: "**offerta economica**", l'oggetto della gara e il lotto per cui la si presenta. La medesima andrà quindi inserite nella busta relativa al lotto di riferimento, che andrà a sua volta inserito nell'**unico plico esterno**, come indicato al par. 2 delle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*".

Essa contiene l'indicazione del **prezzo offerto, in cifre e in lettere, relativamente al lotto per cui è riferita l'offerta.**

L'offerta dovrà essere compilata, separatamente per ogni lotto al quale l'impresa partecipa, utilizzando il modello costituito dalla prima pagina del capitolato speciale d'oneri. Si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modello per la presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte **in aumento** rispetto all'importo a base d'asta o comunque **condizionate**.

Si precisa che in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello espresso in lettere;

GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA

Le giustificazioni dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 vanno inserite, assieme all'eventuale dichiarazione di subappalto, nella busta contenente l'offerta economica.

Par. 6 MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE

6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata per ciascun lotto a cui si intende partecipare, **a pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare **pari al 2% dell'importo corrispondente al lotto per cui partecipa** (indicato nel bando di gara e nelle "Premesse" alle presenti "Norme di partecipazione"), a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione **del lotto. Nel caso in cui il concorrente presenti offerta per più lotti, il deposito cauzionale dovrà essere presentato distintamente per ciascun lotto e contenere l'espressa indicazione del lotto di riferimento.**)

Nel caso di associazione temporanea tra imprese il deposito cauzionale potrà essere costituito dall'**impresa capogruppo** in nome e per conto proprio e delle mandanti. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) in una delle seguenti modalità:
 - I. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

oppure
 - II. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito);
- massimale o importo garantito pari al 2% dell'importo presunto del premio relativo al lotto per cui si partecipa, con espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
 - a) **"il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario"**;
 - b) **"la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta "**;
 - c) **"il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta"**;
 - d) **il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**
 - e) **il fideiussore si impegna, su richiesta della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

La documentazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazione al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o la compagnia di assicurazioni

La mancata costituzione del deposito cauzionale con il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione dalla gara.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipula del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà alla restituzione della documentazione presentata dalle imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

Per ciascun lotto, l'impresa **aggiudicataria** dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- massimale o importo garantito pari al 10% dell'importo contrattuale, **riferito al lotto aggiudicato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.**
- espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
 - a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione";
 - b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo, il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";

- c) "non può essere opposto alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";
- d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima";
- e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento").

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*" dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui il Servizio competente alla stipula del contratto si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Alla nota con cui la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria e polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante.

Par. 7

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara. Si invitano i partecipanti a preconstituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

- 1) **Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura:** di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e le seguenti diciture:
 - I) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
 - II) "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa alla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma" dal quale risulti altresì l'oggetto sociale richiesto.
- 2) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo certificato penale del casellario giudiziale.
- 3) Se non già dichiarate, elenco delle posizioni contributive in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base al par. 3 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara" dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

Si invitano pertanto tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, la seguente ulteriore documentazione:

- certificato penale del casellario giudiziale, riferito ai soggetti di cui all'art. 38, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
- certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale attestante che l'impresa non ha in corso alcuna delle procedure di cui all'art. 38, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006;
- documentazione attestante l'ottemperanza alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- documentazione attestante l'assolvimento dei previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse.
- la non applicazione all'impresa delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.;
- DURC.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione

competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

I documenti e i certificati, se redatti in una lingua diversa dall'Italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Qualora il risultato delle verifiche non confermi il contenuto delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione in capo al soggetto interessato, all'incameramento della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza (fatto salvo quanto previsto dall'art. 257 del D.Lgs. 163/2006). Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione della fornitura al concorrente che fornisca i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura, alle condizioni economiche e tecniche da questo proposte in sede di offerta.

L'esito definitivo della procedura sarà reso noto nei modi e termini di legge.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

La "Cassa Provinciale Antincendi" si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, la facoltà di effettuare o disporre controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni di impegno rese dai singoli esercenti sottoscrittori le dichiarazioni di impegno.

Par. 8 ALTRE INFORMAZIONI

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla procedura di gara previste dalle presenti "Norme per la partecipazione alla gara", si avverte che la mancanza, l'irregolarità, l'incompletezza delle dichiarazioni e della documentazione richieste oppure l'inosservanza delle modalità prescritte per la loro presentazione, comportano l'esclusione dalla gara, qualora venga pregiudicato il corretto svolgimento della stessa, in violazione dei principi di *par condicio* dei concorrenti e di *segretezza* e *certezza* delle offerte.

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa fino al 31 dicembre 2007. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione o di sospendere o annullare le procedure di aggiudicazione, per motivate ragioni di interesse pubblico. L'Amministrazione comunicherà in tal caso la sua decisione a tutti gli offerenti e provvederà alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio.

In caso di contrasto fra le prescrizioni del presente documento e le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto, prevarranno le prescrizioni riportate nel presente documento "Norme per la partecipazione alla gara".

Non ammessa la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio o G.e.i.e., o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata o facente parte di G.e.i.e., né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

Si rende noto che la deliberazione a contrarre è la seguente:

- deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale antincendi n. **XXXXXXXX** dd. 31 agosto 2007.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

IL DIRIGENTE
- ing. Silvio Zanetti -